

**REGOLAMENTO**  
**DELLA**  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**TITOLO II**

**GLI ORGANI**

**Art. 7**

**Classificazione**

1. Gli Organi della Lega sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente ed i Vice Presidenti;
  - c) il Consiglio di Presidenza;
  - d) il Consiglio Direttivo;
  - e) il Collegio dei Revisori.

**Art. 8**

**L'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni quadriennio olimpico.
2. E' convocata in via straordinaria, dal Presidente o per decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda adunanza, nonché l'ordine del giorno.
4. E' di competenza dell'Assemblea l'esame e la discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del quadriennio, l'elezione del Presidente, di tre Vice Presidenti e dei Revisori, nonché la delibera sugli altri argomenti indicati nell'avviso di convocazione.
5. Partecipano di diritto all'Assemblea:
  - a) i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
  - b) i Componenti il Consiglio Direttivo;
  - c) i Componenti il Collegio dei Revisori;
  - d) i Delegati singoli o collettivi delle società che abbiano portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi.

Hanno diritto di partecipare, inoltre, il Presidente ed il Vice Presidente della F.I.G.C..

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentano la metà più una delle società aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentano almeno un terzo delle società aventi diritto di voto.

7. Il diritto di voto è riconosciuto soltanto alle società, le quali devono essere rappresentate dal legale rappresentante o, per delega scritta di questi, da un componente dell'organo direttivo che sia in carica da almeno quattro mesi alla data di svolgimento dell'Assemblea. Ogni società ha diritto di esprimere un voto.

8. Le società aderenti allo stesso Comitato o alla stessa Divisione possono essere rappresentate da Delegati collettivi designati dalle rispettive Assemblee. Ad ogni Delegato collettivo può essere conferito mandato di rappresentanza di un numero di società, compresa la propria, non superiore a quaranta.

9. Non possono rappresentare le società gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività professionistica nell'ambito della F.I.G.C. e coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti validi espressi, normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne faccia richiesta almeno un terzo delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono avere luogo a scrutinio segreto.

11. L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dai Delegati in forma palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della Lega, che svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e ne redige il verbale; in mancanza, il segretario è scelto dal Presidente dell'Assemblea, preferibilmente tra i Vice Segretari della Lega.

12. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio vengono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

13. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

## **Art. 9**

### **II Presidente ed i Vice Presidenti**

1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C..

2. In particolare, il Presidente della Lega:

a. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;

b. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;

c. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;

d. vigila sull'attività dei Comitati e delle Divisioni e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;

e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;

f. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo e l'eventuale Vice Segretario della L.N.D.;

g. nomina e revoca il Vice Presidente vicario, al quale può delegare funzioni specifiche, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;

h. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C..

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Lega, con votazione separata, sulle candidature proposte dalle Assemblee di almeno sette fra Comitati o Divisioni; egli resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

4. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.

5. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.

6. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte - Valle d'Aosta, Trentino - Alto Adige, Veneto), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). Ogni gruppo territoriale può esprimere al massimo due candidati.

7. Per l'elezione dei Vice Presidenti i Delegati delle società di ciascun gruppo territoriale votano separatamente; risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa dei voti espressi dal proprio gruppo.

8. I candidati alla carica di Vice Presidente devono essere proposti dalle Assemblee di almeno tre Comitati Regionali di ciascun gruppo territoriale, con diritto di partecipazione e di voto, al fine di cui sopra e della designazione dei Delegati collettivi, in deroga all'art. 8, comma 8, del presente Regolamento, anche per le società partecipanti con proprie squadre ai Campionati Nazionali organizzati dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque aventi sede nell'ambito territoriale di ciascun Comitato Regionale.

In caso di vacanza della carica di un Vice Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali del gruppo territoriale di appartenenza del Vice Presidente cessato si riuniscono in seduta congiunta, entro sessanta giorni dall'evento, per procedere all'elezione del nuovo Vice Presidente; a tale fine ad ogni Comitato Regionale viene attribuito un numero di voti pari a quello dei Delegati che nella

rispettiva Assemblea hanno proposto la candidatura del Vice Presidente cessato. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei voti espressi da almeno tre Comitati Regionali.

## Art. 10

### Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Lega, da un componente del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, da questo indicato, e da tre Presidenti di Comitato Regionale o Divisione, nominati dal Presidente di Lega e ratificati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza, nominato annualmente, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al **Segretario Generale e al Segretario Amministrativo**. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il **piano economico per obiettivi nonché il conto consuntivo** con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; **il conto consuntivo è sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D...** Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.

2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

## Art. 11

### Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti del Comitato Interregionale, dei Comitati Regionali e delle Divisioni.

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega e il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo:

- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati e dalle Divisioni;
- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;

- c) convoca l'Assemblea;
  - d) approva il **piano economico per obiettivi**;
  - e) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
  - f) nomina il Vice Presidente vicario della Lega quale componente il Consiglio Federale;
  - g) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Segretario della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;
  - h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e designandone i componenti;
  - i) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C. che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dal complesso delle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni, nonché quella per l'elezione del Presidente della Corte Federale;
  - l) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega che sono state proposte dalle Assemblee di almeno quattro Comitati e Divisioni;
  - m) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
  - n) propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi;
  - o) propone al Consiglio Federale, in caso di necessità, lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea;
  - p) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
  - q) decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;
  - r) indice tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare il Consiglio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere n) ,q) ,r), del comma precedente.

## **Art. 12**

### **Il Collegio dei Revisori**

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Per l'elezione dei Revisori l'Assemblea vota sulle candidature proposte dai Consigli Direttivi di almeno tre Comitati o Divisioni; ogni Comitato o Divisione può esprimere un solo candidato. Vengono eletti quali Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e quali Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti.
3. Il Presidente del Collegio è eletto dai Componenti effettivi, al proprio interno, nella prima riunione utile.

4. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione **del piano economico per obiettivi**, nonché del conto consuntivo ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.